

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il ravvedimento operoso del saldo Imu e Tasi

di **Laura Mazzola**

Il **versamento del saldo** dell'imposta municipale propria (**Imu**) e della tassa per i servizi indivisibili (**Tasi**), relativo al periodo d'imposta 2019, è **scaduto lunedì 16 dicembre**.

Di conseguenza, chi non avesse provveduto al pagamento può correggere gli **errori** e le **omissioni**, anche se avvenute solo parzialmente, tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, entro i termini di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

I contribuenti possono provvedere alla **regolarizzazione** eseguendo spontaneamente il versamento:

- dell'**imposta dovuta**;
- degli **interessi**, calcolati al tasso legale annuo, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (16 dicembre);
- della **sanzione** in misura ridotta.

In particolare, la sanzione può essere **ridotta**:

- ad **1/15 per ogni giorno di ritardo**, ossia lo 0,1%, per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a quindici giorni**, ossia entro il 30 dicembre ("**ravvedimento sprint**");
- **1/10 del 15 per cento**, ossia l'1,5%, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni** ("**ravvedimento breve**");
- **1/9 del 15 per cento**, ossia l'1,67%, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni**;
- **1/8 del minimo**, ossia il 3,75%, per i versamenti effettuati **oltre i novanta giorni ma entro un anno** ("**ravvedimento lungo**").

Il **termine ultimo** per effettuare il ravvedimento coincide con quello di **presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione**.

Al riguardo, va ricordato che l'[articolo 3-ter D.L. 34/2019](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 (cosiddetto "Decreto crescita 2019"), ha spostato al **31 dicembre dell'anno successivo** a quello di riferimento i termini per la presentazione della **dichiarazione Imu e Tasi**.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la data di riferimento è quella della **scadenza del versamento**.

Alcuni Comuni, per regolamento, permettono tuttavia il ravvedimento **entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza**.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del **modello F24**, barrando la casella relativa al “**ravvedimento operoso**” (“Ravv.”) ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

In particolare, **non sono previsti codici tributo particolari** e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all'imposta principale.

Si evidenzia, infine, che:

- **interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;**
- **errori non rilevanti** nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l'operazione, a condizione che sia **manifesta** la **volontà di ravvedere l'errore o l'omissione**.



Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)